



COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE N° 41

DEL 11-09-2023

Oggetto: Intervento di rimozione amianto (lastre eternit) e bonifica del terreno sito nei pressi di Via Salvatore di Vita - F. 4 – Part.IIe 9 e 2373 - a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale, di proprietà rispettivamente dei Sig.ri: Vitale Giuseppe (Eredi - Vitale Serafina Maria – Vitale Salvatore – Vitale Rosaria) e Vitale Serafina Maria - Artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

Premesso che è stata segnalata, con comunicazione verbale da parte di un cittadino, la presenza di lastre di Eternit, contenente cemento amianto, abbandonate abusivamente da parte di ignoti in Via Salvatore di Vita, nell'area antistante il Depuratore Comunale.

Preso atto del verbale di sopralluogo Prot. n° 12000 del 06.09.2023 effettuato dal Responsabile Servizio Tutela Ambiente, Dott. Agr. Giuseppe Nania, Istruttore Tecnico U.T.C., congiuntamente agli Ispettori Principali di Polizia Municipale del Comune di Trappeto, Sig.ri Cracchiolo Pietro e Costa Anna, sui luoghi indicati, dalla quale è emersa la presenza di lastre di Eternit e sfrabbicidi abbandonati da ignoti su probabile area di proprietà privata, priva di recinzione;

Che da accertamenti d'ufficio effettuati dal Responsabile del Servizio Ambiente è emerso che il materiale abbandonato da parte di ignoti insiste su proprietà privata, F. 4 – Part.IIe 9 e 2373, catastalmente intestate rispettivamente ai Sig.ri: Vitale Giuseppe (Eredi - Vitale Serafina Maria – Vitale Salvatore – Vitale Rosaria) e Vitale Serafina Maria.

Considerato che in calce alla su richiamata nota Prot. n° 12000/2023, in pari data, sia da parte del Responsabile del Settore Tecnico che del sottoscritto prot. n° 12068 del 07.09.2023 è stata disposta l'urgenza di procedere alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali al fine della rimozione delle lastre di amianto.

Considerato che la legge vieta l'abbandono nell'ambiente di oggetti fibrocemento a base di amianto, in quanto accertato che la polvere di amianto e l'inalazione di fibre di amianto provoca gravi malattie in quanto materiale tossico classificato come rifiuto pericoloso.

Visti:

- il D.Lgsvo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgsvo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e, prevede, in caso di violazione del divieto che il Sindaco disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato o dei luoghi;

Preso atto che la Regione Siciliana, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione dell'amianto, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano Sanitario Regionale ed in coerenza con le disposizioni della Legge 27.03.1992, n° 257, del D.P.R. 08 Agosto 1994 e del Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n° 81, ha adottato iniziative volte alla costante prevenzione primaria e secondaria ed al risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;

Che, a tal fine, ha emanato la L.R. n° 10 del 29.04.2014 avente per oggetto: "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto.

Che la su richiamata L.R. n° 10 del 29.04.2014 all'Art. 5, comma 5 testualmente recita: "Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni".

Considerato che, alla luce di quanto emerso e analizzato, l'area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale e rappresenta un grave rischio di inquinamento per il suolo su cui tali rifiuti sono stati depositati/abbandonati e costituisce pericolo per la pubblica salute;

Ravvisata, altresì, la necessità di assicurare la bonifica di detto terreno, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, e ripristinare lo stato dei luoghi per evitare disagi di carattere igienico-sanitarie.

Visti gli Artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D.Lgsvo n° 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuiscono al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la competenza dell'adozione in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale di ordinanze contingibili e urgenti, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente ed al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tali rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità.

Richiamati:

- l'Art. 50, comma 5, e l'Art. 54, comma 4, del D.Lgsvo n° 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgsvo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgsvo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.
- la L.R. n° 10 del 29.04.2014;

ORDINA

- Ai Signori:

- **Vitale Salvatore** nato a Trappeto 90040 (PA) il 07.05.1940 – C.F. VTLSVT40E07L332L - e residente in Via Dante, n° 32 – Interno 3 – Bologna 40125 (BO);
- **Vitale Rosaria** nata a Trappeto 90040 (PA) il 14.09.1944 – C.F. VTLRSR44P54L332F ed ivi residente in Via Gravina, n° 80;
entrambi in qualità di eredi del Signor Vitale Giuseppe nato a Trappeto 90040 (PA) il 16.05.1950 – C.F. VTLGPP14E16L332I - terreno F. 4 – Part.IIa 9;
- **Vitale Serafina Maria** nata a Palermo (PA) il 14.09.1944 – C.F. VTLSFN51D60G273A ed ivi residente in Viale S. Vitale, n° 49 - 90040 Trappeto (PA);
in qualità di erede del Signor Vitale Giuseppe nato a Trappeto 90040 (PA) il 16.05.1950 – C.F. VTLGPP14E16L332I – per il terreno F. 4 – Part.IIa 9 e in qualità di proprietaria del terreno F. 4 - Part.IIa 2373;

di provvedere con la massima urgenza, e comunque entro gg 30 dalla notifica della presente, alla rimozione dell'amianto (lastre eternit) e contestuale bonifica e ripristino dello stato dei luoghi del terreno sito in Salvatore di Vita del Comune di Trappeto (PA) - F. 4 – Part.lla 9 e 2373, di proprietà degli stessi, nei modi di legge e tramite ditta avente le previste autorizzazioni.

- Di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

DISPONE

- Nel caso di accertamento di inottemperanza alla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno al soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'Art. 255, comma 3, del D.Lgsvo n° 152/2006;

INFORMA

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.
- Che detto provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Trappeto;

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga notificata ai Signori Vitale Salvatore – Vitale Rosaria e Vitale Serafina Maria, tutti sopra identificati;

DEMANDA

- Di notificare la presente Ordinanza ai proprietari del terreno interessato.
- Di trasmettere la presente ordinanza, ognuno per i provvedimenti di propria competenza:
 - Al Responsabile del Settore Tecnico;
 - * Al Comando di Polizia Municipale;
 - * Alla Locale Stazione Caserma dei Carabinieri;

Il Sindaco
Santo Cosentino

